

DETERMINAZIONE N. 9/DCCA/2015

MISURE TRANSITORIE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINNOVO DEL BONUS SOCIALE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI, CONCILIAZIONI E ARBITRATI

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge 266/05);
- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (di seguito: legge 296/06);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7 novembre 2014;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: L'Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/com e il relativo allegato A (di seguito: TIBEG);
- la deliberazione dell'Autorità del 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: Convenzione Autorità -ANCI);

Considerato che:

- Il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella legge 266/2005, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico). Successivamente il decreto-legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dal 1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) lo strumento per delimitare i cittadini a cui consentire l'accesso al bonus;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 è stata istituita una nuova modalità di calcolo dell'ISEE;
- il citato decreto prevede che la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), presupposto per l'ottenimento di una attestazione ISEE, ha validità dal momento della sua presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo (art.10 comma 1);
- il TIBEG prevede all'articolo 5 comma 1 che, al fine di usufruire con continuità del bonus elettrico e/o gas per disagio economico, le domande volte ad ottenere il rinnovo del bonus per i successivi 12 mesi debbano essere presentate entro il mese mese $n-1$, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione e stabilisce, al successivo comma 2, che la richiesta di rinnovo debba attestare la presenza delle condizioni di ammissibilità per il nuovo periodo almeno dal giorno in cui decorre l'agevolazione;



- il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 comporta che al momento della presentazione della domanda di rinnovo debbano essere presenti le informazioni di cui alla Tabella 1 o 3 dell'Allegato 1 del TIBEG e tra queste in particolare un valore ISEE valido per il periodo da cui decorre l'agevolazione al fine di consentire ai Comuni (o ai CAF delegati) le verifiche dei requisiti di ammissione;
- dato l'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 i soggetti per cui il termine ultimo per la presentazione della domanda di rinnovo coincide con il 31 dicembre 2015 si trovano nella condizione di non avere la disponibilità di una certificazione ISEE utile entro tale termine, mentre i soggetti per cui il termine ultimo per la presentazione della domanda di rinnovo coincide con il 31 gennaio 2015 si trovano nella condizione di avere tempi eccessivamente contenuti per poter ottenere una nuova certificazione ISEE entro tale termine;
- sono ancora in via di definizione con INPS le procedure necessarie a consentire all'ente erogatore di avvalersi della possibilità di accettare temporaneamente la DSU come titolo utile per consentire l'accesso al bonus;

Ritenuto che:

- sia opportuno rendere minimi gli effetti sui cittadini derivanti dal combinato disposto dell'articolo 5, commi 1 e 2, del TIBEG e dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159 e che pertanto sia necessario prorogare al 29 febbraio 2016 i termini ultimi per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus in scadenza al 31 gennaio e al 29 febbraio 2016, oggi previsti rispettivamente per il 31 dicembre 2015 e per il 31 gennaio 2016;
- sia opportuno che le condizioni previste all'articolo 5, commi 1 e 2, del TIBEG non trovino attuazione per i rinnovi presentati avvalendosi della proroga dei termini ultimi di presentazione delle domande;
- sia opportuno fornire le istruzioni necessarie ai comuni e le corrette informazioni ai cittadini interessati.

DETERMINA

Articolo 1

- 1.1 I termini ultimi per la presentazione delle domande di rinnovo dei bonus in scadenza al 31 gennaio e al 29 febbraio 2016, oggi previsti rispettivamente per il 31 dicembre 2015 e per il 31 gennaio 2016, sono prorogati al 29 febbraio 2016 in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del TIBEG;
- 1.2 in virtù della proroga dei termini di cui al precedente punto 1.1, qualora le domande vengano ammesse, sarà comunque assicurata la continuità nell'erogazione del bonus dal 1 febbraio 2016 per i bonus in scadenza al 31 gennaio e dal 1 marzo 2016 per i bonus in scadenza al 29 di febbraio;
- 1.3 per i rinnovi con validità dal 1 febbraio, le cui domande siano state presentate avvalendosi della proroga di cui al punto 1.1 fra il 1 e il 29 febbraio 2016, la condizione di cui all'articolo 5, comma 2, del TIBEG con riferimento alla certificazione ISEE è considerata rispettata, se presente al momento della presentazione della domanda;
- 1.4 le comunicazioni inviate da Poste Italiane per ricordare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo ai cittadini interessati dovranno essere coerenti con quanto previsto al punto 1.1
- 1.5 Una apposita comunicazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Autorità e su quello del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE).

Articolo 2

Disposizioni finali

2.1 La presente determinazione è trasmessa all'Associazione Nazionale Comuni Italiani e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Milano, 28 ottobre 2015



Il Direttore: Roberto Malaman